

# **Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**

## **Statuto**



– approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 del 9 marzo 2015 –

## Sommario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Finalità e obiettivi.....	4
Art. 2 Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione.....	5
Art. 3 Sede legale, sedi operative e logo.....	5
Art. 4 Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale.....	6
<b>TITOLO II - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>Capo I - Struttura dell'Ente.....</b>	<b>7</b>
Art. 5 Soggetti pubblici locali partecipanti all'Ente di gestione.....	7
Art. 6 Quote di contribuzione degli enti locali dei Parchi e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia".....	7
Art. 7 Quote di contribuzione degli enti locali delle Riserve naturali.....	9
Art. 8 Quote di contribuzione degli altri enti locali.....	9
<b>Capo II - Governo dell'Ente.....</b>	<b>9</b>
Art. 9 Organi di governo dell'Ente di gestione.....	9
Art. 10 Organismi consultivi e propositivi.....	9
Art. 11 Convocazione degli organi collegiali.....	10
<b>Capo III - Le Comunità.....</b>	<b>10</b>
Art. 12 Composizione.....	10
Art. 13 Attribuzioni.....	10
Art. 14 Convocazione.....	11
Art. 15 Funzionamento.....	11
Art. 16 Quote di partecipazione al voto.....	11
<b>Capo IV - Il Comitato Esecutivo.....</b>	<b>12</b>
Art. 17 Attribuzioni.....	12
Art. 18 Composizione e durata.....	13
Art. 19 Convocazione e funzionamento.....	14
Art. 20 Sostituzioni in seno agli organi.....	14
Art. 21 Informazione alle Comunità del Parco e della Riserva.....	14
<b>Capo V - Il Presidente.....</b>	<b>14</b>
Art. 22 Attribuzioni e compenso.....	14
Art. 23 Elezione e durata.....	14
<b>Capo VI - Il Revisore dei Conti.....</b>	<b>15</b>
Art. 24 Attribuzioni.....	15
<b>Capo VII - Organismi consultivi.....</b>	<b>15</b>
Art. 25 Le Consulte del Parco del Frignano, del Parco dei Sassi di Roccamalatina e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia".....	15
Art. 26 Il Comitato per la promozione della Macroarea Emilia Centrale.....	16
Art. 27 I Comitati istituzionali di partecipazione per le Riserve e i Paesaggi naturali e seminaturali protetti.....	16
Art. 28 Forme di consultazione per le attività gestionali dei Siti della rete Natura 2000 e delle Aree di Riequilibrio Ecologico.....	16

<b>Capo VIII - Organizzazione amministrativa e gestionale .....</b>	<b>16</b>
Art. 29 Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione .....	16
Art. 30 Attribuzioni del Direttore.....	17
Art. 31 Personale dell'Ente di gestione.....	18

**TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI.....18**

Art. 32 Patrimonio.....	18
Art. 33 Gestione economico-finanziaria e contabile.....	18
Art. 34 Entrate dell'Ente di gestione.....	18
Art. 35 Investimenti e contratti.....	19
Art. 36 Disposizioni finali e transitorie.....	19

# - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 Finalità e obiettivi

1. Il fine prioritario dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (da ora in avanti Ente di gestione, o Ente) è quello di contribuire, nel quadro dei Piani e Programmi dell'UNEP, dell'UE e dello Stato italiano, ad arrestare la perdita della biodiversità entro il 2020 e a mantenere la funzionalità dei servizi eco sistemici promuovendo nel contempo la valorizzazione del patrimonio naturale e il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali.

2. L'attività dell'Ente è volta inoltre ad attuare le previsioni dalla Legge regionale n. 6 del 2005 e in particolare a realizzare la gestione unitaria dei diversi tipi di aree protette esistenti all'interno del territorio delle Province di Modena, Reggio Emilia e Parma così come previsto dalla Legge regionale n. 24 del 2011.

3. L'impostazione generale della gestione dell'Ente è tesa a rendere evidente, in primo luogo a chi le abita, le aree protette come opportunità per sprigionare le potenzialità offerte dalle risorse naturali, storiche, paesaggistiche, culturali e umane presenti.

4. L'Ente ispira la propria azione ai seguenti principi di carattere generale:

- responsabilità verso tutte le forme naturali viventi;
- solidarietà verso le future generazioni al fine di tramandare loro ambienti naturali in buono stato di conservazione;
- partecipazione effettiva delle comunità locali alle principali scelte di governo dei territori protetti;
- leale cooperazione, in primo luogo con gli enti locali territorialmente interessati e con i soggetti che rappresentano i diversi portatori di interesse del territorio, con particolare riferimento a coloro che vivono e lavorano all'interno delle aree protette;
- sussidiarietà trasversale e orizzontale nell'esercizio delle competenze assegnate all'Ente dalla Regione;
- adeguatezza nell'esercizio delle funzioni gestionali.

5. Oltre alle funzioni generali che la legislazione regionale affida agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e alle finalità proprie, l'Ente intende perseguire alcuni particolari "obiettivi di scopo" che attengono alle peculiarità ambientali, culturali e socio-economiche del territorio della Macroarea.

6. I principali "obiettivi di scopo" che l'Ente assume per la propria attività e che costituiranno i principali parametri di riferimento per valutarne nel tempo l'efficacia, la coerenza e l'efficienza nella gestione sono:

- specializzare, definendo obiettivi gestionali caratterizzanti, la funzione di ciascuna area protetta gestita dall'Ente all'interno di una visione organica e unitaria dell'insieme della Macroarea;
- integrare, nell'ambito territoriale dell'Appennino centro-settentrionale, le attività gestionali delle proprie aree protette del crinale con quelle delle limitrofe aree protette, costituite in primo luogo dal Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e dal Parco Regionale del Corno alle Scale e dai Siti della rete Natura 2000 esterni ai Parchi. In questo quadro costituirà obiettivo dell'Ente il raccordare le proprie azioni di tutela e valorizzazione anche con le aree protette del limitrofo versante appenninico toscano per contribuire a realizzare il corridoio naturale del crinale dell'Appennino centro-settentrionale nell'ambito del progetto Appennino Parco d'Europa;
- promuovere il raccordo gestionale dei diversi tipi di aree protette (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico, Siti della rete Natura 2000), che ricadono nell'ambito della media collina delle Province di Modena e di Reggio Emilia per favorire la realizzazione della connessione ecologica della parte centrale dell'Emilia-Romagna coordinandosi con le aree protette collinari delle Macroaree dell'Emilia Orientale e dell'Emilia Occidentale;
- organizzare in maniera unitaria la gestione delle aree protette presenti nella fascia territoriale più prossima

al corso del fiume Po, favorendo nel contempo l'integrazione dell'azione dell'Ente con quella degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale e dell'Emilia Occidentale in funzione del rafforzamento del corridoio ecologico rappresentato dal medio corso del fiume Po. In questo contesto l'azione dell'Ente dovrà tendere all'obiettivo di coordinarsi, in particolare per la gestione delle aree protette poste lungo l'asta fluviale del Secchia, con le aree protette della parte lombarda;

- favorire le integrazioni gestionali per la realizzazione delle connessioni ecologiche tra le aree protette (Siti della rete Natura 2000 e Aree di Riequilibrio Ecologico) della pianura delle Province di Modena e di Reggio Emilia e, nell'ottica della formazione dei corridoi ecologici della pianura, con quelle presenti nelle Macroaree dell'Emilia Orientale e dell'Emilia Occidentale.

## **Art. 2**

### **Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione**

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Macroarea Emilia Centrale è un Ente pubblico al quale si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dalla L.R. n. 6 del 2005, dalla L.R. n. 24 del 2011, dalla normativa di settore e dal presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 2000.
2. L'Ente di gestione esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 2011, le seguenti competenze:
  - a) la gestione dei Parchi naturali regionali del Frignano e dei Sassi di Roccamalatina e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia", nonché dei Siti della rete Natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
  - b) la gestione delle altre aree protette a esso trasferite dalle Province territorialmente interessate, ivi compresi i Siti della rete Natura 2000 esterni al perimetro dei Parchi e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia";
  - c) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
  - d) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di Riequilibrio Ecologico;
  - e) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
  - f) la valutazione di incidenza dei progetti, interventi, Piani e Programmi che interessano Siti della rete Natura 2000 di sua competenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 7 del 2004 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali);
  - g) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la L.R. n. 27 del 2009 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
  - h) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della L.R. n. 15 del 2006 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
  - i) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con l'Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano;
  - j) la gestione del demanio forestale regionale e dei demani forestali comunali a esso affidati e ricompresi nel territorio delle aree protette della Macroarea;
  - k) le funzioni amministrative previste dalle disposizioni nazionali o regionali di settore per il quale sia stato espressamente delegato.
3. L'Ente di gestione può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze, nonché svolgere attività di supporto tecnico agli enti locali per la gestione delle aree protette qualora non eserciti direttamente tali funzioni.

## **Art. 3**

### **Sede legale, sedi operative e logo**

1. L'Ente di gestione ha sede legale in Modena, viale Jacopo Barozzi 340.
2. Le altre sedi operative dell'Ente sono le seguenti:
  - a) Sede operativa del Parco del Frignano, c/o Centro Parco, via Tamburù 8, Pievepelago (MO);

- b) Sede operativa del Parco dei Sassi di Roccamalatina, c/o Centro Parco "Il Fontanazzo", via Pieve di Trebbio 1287, Roccamalatina di Guiglia (MO);
- c) Sede operativa della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia", c/o l'Ospitale, via Fontana 2, Rubiera (RE).
3. Altre sedi operative dell'Ente possono essere istituite con deliberazione del Comitato Esecutivo tenendo conto dell'eventuale trasferimento delle competenze gestionali di ulteriori aree protette da parte delle Province interessate.
4. La variazione della sede legale, anche con trasferimento in altro Comune, è deliberata dal Comitato Esecutivo previo parere obbligatorio delle Comunità dei Parchi e della Comunità della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia".
5. La variazione delle sedi operative, anche con trasferimento in altro Comune, è deliberata dal Comitato Esecutivo previo parere obbligatorio della Comunità interessata.
6. Il logo dell'Ente, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo per rappresentare in maniera unitaria il sistema delle aree protette gestite, è il seguente:



#### **Art. 4**

##### **Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale**

1. L'Ente di gestione assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione, per rendere le popolazioni locali attivamente partecipi alle scelte e alle attività dell'Ente.
2. Gli atti dell'Ente di cui la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione vengono depositati presso la sede dell'Ente e pubblicati in via telematica sul sito web dell'Ente.
3. L'accesso agli atti e la partecipazione democratica alle scelte e alle attività dell'Ente sono disciplinate da apposito regolamento.
4. Allo scopo di ampliare le forme di partecipazione dei residenti e dei fruitori delle aree protette di sua competenza, l'Ente favorisce la nascita delle associazioni Amici del Parco ai sensi dell'art. 40-bis della L.R. n. 24 del 2011.

## - TITOLO II - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE

### - Capo I - Struttura dell'Ente

#### Art. 5 Soggetti pubblici locali partecipanti all'Ente di gestione

1. Partecipano all'Ente di gestione i seguenti enti:

a) la Provincia di Modena;

b) la Provincia di Reggio Emilia;

c) i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola, Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, Campogalliano, Modena e Rubiera;

d) i Comuni di Carpi, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia, Formigine, Novi di Modena, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo e Soliera in quanto conferiscono risorse economiche nella loro qualità di Comuni limitrofi alla Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia";

e) le Unioni di Comuni del Frignano, del Distretto Ceramico e Terre di Castelli, in rappresentanza dei Comuni appartenenti alle stesse ed esterni al territorio dei Parchi e in quanto interessate dalle ricadute delle politiche ambientali ed economico-sociali promosse dall'Ente attraverso la gestione dei rispettivi Parchi.

2. Partecipano altresì all'Ente di gestione le forme di associazione tra Comuni per la gestione della rete Natura 2000, delle Riserve naturali e dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di Riequilibrio Ecologico, la cui superficie protetta costituisca almeno l'otto per cento della superficie protetta della Macroarea, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 24 del 2011 e previa stipula di convenzione come previsto dall'art. 18 comma 2 del presente Statuto.

3. Possono altresì partecipare all'Ente di gestione i Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali contermini alla Macroarea, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. n. 24 del 2011 e previa stipula di convenzione come previsto dall'art. 18 comma 3 del presente Statuto.

#### Art. 6 Quote di contribuzione degli enti locali dei Parchi e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia"

1. In sede di prima attuazione, le quote di contribuzione dei singoli enti sono determinate per ogni Comunità del Parco, per la Comunità della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia" e per le Amministrazioni provinciali come di seguito specificato:

Comunità del Parco del Frignano:

<i>Ente</i>	<i>Quota di contribuzione (ammontare in euro)</i>	<i>Quota di contribuzione (percentuale)</i>
1 Comune di Fanano	12.085,09	18,7%
2 Comune di Fiumalbo	12.085,09	18,7%
3 Comune di Frassinoro	4.028,38	6,3%
4 Comune di Montecreto	2.014,19	3,1%
5 Comune di Pievepelago	12.085,09	18,7%
6 Comune di Riolunato	4.028,38	6,3%
7 Comune di Sestola	4.028,38	6,3%
8 Unione dei Comuni del Distretto Ceramico	4.028,38	6,3%

9	Unione dei Comuni del Frignano	10.070,90	15,6%
	TOTALE COMUNITÀ	64.453,88	100,0%

Comunità del Parco dei Sassi:

<i>Ente</i>	<i>Quota di contribuzione (ammontare in euro)</i>	<i>Quota di contribuzione (percentuale)</i>	
10	Comune di Guiglia	20.071,25	35,7%
11	Comune di Marano sul Panaro	2.877,35	5,1%
12	Comune di Zocca	12.141,00	21,5%
13	Unione Terre di Castelli	21.208,00	37,7%
	TOTALE COMUNITÀ	56.297,60	100,0%

Comunità della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia":

<i>Ente</i>	<i>Quota di contribuzione (ammontare in euro)</i>	<i>Quota di contribuzione (percentuale)</i>	
14	Comune di Campogalliano	20.658,40	20,0%
15	Comune di Modena	20.658,40	20,0%
16	Comune di Rubiera	20.658,40	20,0%
17	Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera	16.394,40	16,0%
18	Comune di Casalgrande	4.132,00	4,0%
19	Comune di Castellarano	4.132,00	4,0%
20	Comune di Cavezzo	2.080,00	2,0%
21	Comune di Concordia sulla Secchia	2.080,00	2,0%
22	Comune di Formigine	4.132,00	4,0%
23	Comune di San Possidonio	2.080,00	2,0%
24	Comune di San Prospero	2.080,00	2,0%
25	Comune di Sassuolo	4.132,00	4,0%
	TOTALE COMUNITÀ	103.217,60	100,0%

Amministrazioni provinciali:

<i>Ente</i>	<i>Quota di contribuzione (ammontare in euro)</i>	<i>Quota di contribuzione (percentuale)</i>	
26	Provincia di Modena	62.000,00	71,3%
27	Provincia di Reggio Emilia	25.000,00	28,7%
	TOTALE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	87.000,00	100,0%

2. L'ammontare delle quote di contribuzione di cui al comma precedente è quello previsto per l'anno 2015; ferme restando le percentuali di contribuzione, la variazione dell'ammontare delle quote non si configura come una modifica statutaria.

3. Le quote di contribuzione di cui al comma 1 sono aggiornate dal Comitato Esecutivo, almeno ogni tre anni, sentito il parere delle rispettive Comunità e delle Amministrazioni Provinciali, se interessate da modifiche.

4. Annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Comitato Esecutivo, previo parere delle Comunità, delibera l'ammontare delle quote di contribuzione a carico di ciascuna Comunità, tenendo ferme le percentuali di contribuzione, e l'ammontare delle quote di contribuzione a carico delle Amministrazioni provinciali. La variazione è comunicata agli enti interessati con congruo anticipo, anche tenendo conto dei tempi previsti dalla legge in materia di approvazione dei bilanci di previsione.

## **Art. 7**

### **Quote di contribuzione degli enti locali delle Riserve naturali**

1. Le quote di contribuzione degli enti territorialmente interessati dalle Riserve naturali saranno determinate dal Comitato Esecutivo al momento del loro conferimento da parte delle rispettive Province.
2. Annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Comitato Esecutivo, previo parere dei singoli enti interessati, può deliberare la variazione della quota a carico di ciascun ente locale. La variazione è comunicata agli enti interessati con congruo anticipo, anche tenendo conto dei tempi previsti dalla legge in materia di approvazione dei bilanci di previsione.

## **Art. 8**

### **Quote di contribuzione degli altri enti locali**

1. Il Comitato Esecutivo determina le quote di contribuzione:
  - a) dei Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali contermini alla Macroarea, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. n. 24 del 2011;
  - b) degli enti locali territorialmente interessati dai Paesaggi naturali e seminaturali protetti;
  - c) degli enti locali territorialmente interessati dalle Aree di Riequilibrio Ecologico;
  - d) degli enti locali territorialmente interessati dai Siti della rete Natura 2000.
2. Il Comitato Esecutivo procede alla determinazione della quota di contribuzione degli enti di cui al comma precedente in accordo con gli stessi.
3. Annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Comitato Esecutivo, previo parere dei singoli enti interessati, può deliberare la variazione della quota a carico di ciascun ente locale. La variazione è comunicata agli enti interessati con congruo anticipo, anche tenendo conto dei tempi previsti dalla legge in materia di approvazione dei bilanci di previsione.

## **- Capo II - Governo dell'Ente**

### **Art. 9**

#### **Organi di governo dell'Ente di gestione**

1. Sono organi di governo dell'Ente di gestione:
  - a) le Comunità del Parco del Frignano, del Parco dei Sassi di Roccamalatina e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia";
  - b) il Comitato Esecutivo;
  - c) il Presidente.

### **Art. 10**

#### **Organismi consultivi e propositivi**

1. Sono organismi consultivi e propositivi dell'Ente di gestione:
  - a) le Consulte del Parco del Frignano, del Parco dei Sassi di Roccamalatina e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia";
  - b) il Comitato per la promozione della Macroarea.
2. Il Comitato Esecutivo, per favorire la partecipazione alle scelte dell'Ente, può istituire con proprio atto deliberativo appositi organismi di partecipazione rappresentativi dei territori interessati dalle Riserve naturali, dalle altre aree protette e dai Siti della rete Natura 2000. L'atto deliberativo stabilirà la composizione e le funzioni di tali organismi.

**Art. 11**  
**Convocazione degli organi collegiali**

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviato, almeno cinque giorni antecedenti la seduta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata.
2. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con un preavviso inferiore a quello previsto dal comma 1, ma comunque di almeno ventiquattro ore.

**- Capo III -**  
**Le Comunità**

**Art. 12**  
**Composizione**

1. Nell'ambito dell'Ente di gestione sono costituite le Comunità del Parco del Frignano, del Parco dei Sassi di Roccamalatina e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia".
2. La Comunità del Parco del Frignano è composta dai Sindaci, o da amministratori locali dagli stessi delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'area contigua.
3. Fanno altresì parte della Comunità del Parco del Frignano, il Presidente, o amministratore locale delegato, dell'Unione dei Comuni del Frignano e il Presidente, o amministratore locale delegato, dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in rappresentanza dei Comuni territorialmente limitrofi al Parco e interessati dalle ricadute delle politiche ambientali ed economico-sociali promosse dalla gestione del Parco stesso.
4. La Comunità del Parco dei Sassi di Roccamalatina è composta dai Sindaci, o da amministratori locali dagli stessi delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'area contigua.
5. Fa altresì parte della Comunità del Parco dei Sassi di Roccamalatina, il Presidente, o amministratore locale delegato, dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, in rappresentanza dei Comuni di Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro e Vignola in quanto facenti parte del disciolto Consorzio di gestione, nonché in rappresentanza dei restanti Comuni dell'Unione Terre di Castelli interessati dalle ricadute delle politiche ambientali ed economico-sociali promosse dalla gestione del Parco stesso.
6. La Comunità della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia" è composta dai Sindaci, o da amministratori locali dagli stessi delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro della Riserva e dai Sindaci, o da amministratori locali dagli stessi delegati, dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera (in forma associata), Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia, Formigine, San Prospero, San Possidonio e Sassuolo in quanto conferiscono risorse all'Ente e in quanto territorialmente limitrofi alla Riserva stessa e interessati alle politiche di valorizzazione dell'asta del fiume Secchia.
7. I componenti delle Comunità rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Sindaco cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. Analogamente avviene per quanto riguarda il rappresentante delle Unioni dei Comuni. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.
8. Le cause di incompatibilità, di rimozione o sospensione dei componenti delle Comunità sono disciplinate dalla legge.
9. Le Comunità si possono dotare di un apposito regolamento di funzionamento interno.

**Art. 13**  
**Attribuzioni**

1. Alle Comunità del Parco del Frignano, del Parco dei Sassi di Roccamalatina e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia" competono le funzioni di cui alla L.R. n. 24 del 2011, e in particolare:
  - a) nominare il Presidente della Comunità;
  - b) nominare un rappresentante in seno al Comitato Esecutivo;

- c) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività e iniziative riferite al Parco o alla Riserva e approvare le relative modalità di utilizzo;
- d) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
- e) proporre il Regolamento del Parco o della Riserva;
- f) proporre i componenti della Consulta del Parco o della Riserva;
- g) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco o della Riserva;
- h) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
- i) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, i Comuni, le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'art. 4 della L.R. n. 2 del 2004 (Legge per la montagna);
- j) esprimere parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente di gestione e sulle proposte di modifica di tale atto;
- k) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio dell'Ente di gestione;
- l) esprimere parere obbligatorio sul Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli enti locali.

#### **Art. 14 Convocazione**

1. La Comunità è convocata e presieduta dal suo Presidente, che formula l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal componente della Comunità espressione dell'ente locale con la quota di partecipazione più alta e in secondo luogo, in caso di quote di partecipazione più alte equivalenti, dal componente espressione dell'ente locale con il maggior numero di abitanti.
2. La Comunità è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione o dal Presidente dell'Ente di gestione.

#### **Art. 15 Funzionamento**

1. La Comunità si riunisce almeno cinque volte l'anno.
2. Alle riunioni della Comunità partecipano, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di gestione e il Direttore dell'Ente di gestione, o funzionario da lui delegato, che funge da segretario. Il verbale di ciascuna adunanza è sottoscritto dal Presidente della Comunità.
3. La Comunità è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto.
4. Le decisioni della Comunità sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
5. Tutte le decisioni, a eccezione delle decisioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.

#### **Art. 16 Quote di partecipazione al voto**

1. Le quote di partecipazione dei singoli enti alle Comunità sono determinate secondo i parametri della superficie protetta, distinguendo Parco e Area contigua, e delle risorse conferite come di seguito specificato:

Comunità del Parco del Frignano:

<i>Ente</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
1 Comune di Fanano	18,7%
2 Comune di Fiumalbo	18,7%
3 Comune di Frassinoro	6,3%
4 Comune di Montecreto	3,1%
5 Comune di Pievepelago	18,7%
6 Comune di Riolunato	6,3%
7 Comune di Sestola	6,3%
8 Unione dei Comuni del Distretto Ceramico	6,3%
9 Unione dei Comuni del Frignano	15,6%
	100,0%

Comunità del Parco dei Sassi:

<i>Ente</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
10 Comune di Guiglia	35,7%
11 Comune di Marano sul Panaro	5,1%
12 Comune di Zocca	21,5%
13 Unione Terre di Castelli	37,7%
	100,0%

Comunità della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia":

<i>Ente</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
14 Comune di Campogalliano	20,0%
15 Comune di Modena	20,0%
16 Comune di Rubiera	20,0%
17 Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera	16,0%
18 Comune di Casalgrande	4,0%
19 Comune di Castellarano	4,0%
20 Comune di Cavezzo	2,0%
21 Comune di Concordia sulla Secchia	2,0%
22 Comune di Formigine	4,0%
23 Comune di San Possidonio	2,0%
24 Comune di San Prospero	2,0%
25 Comune di Sassuolo	4,0%
	100,0%

## - Capo IV - Il Comitato Esecutivo

### Art. 17 Attribuzioni

1. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate agli altri organi dalla L.R. n. 24 del 2011. Spetta, in particolare, al Comitato Esecutivo:

- a) approvare lo Statuto e il Regolamento di funzionamento e le relative variazioni, previo parere obbligatorio delle Comunità dei Parchi e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia";
- b) nominare al proprio interno il Presidente;

- c) nominare il Revisore dei conti;
- d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato per la promozione della Macroarea;
- e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del Direttore;
- f) approvare il Bilancio, previo parere obbligatorio delle Comunità dei Parchi e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia", da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;
- g) approvare, in sede di Bilancio di previsione, la quota annuale di contribuzione a carico di ognuno dei soggetti aderenti all'Ente di gestione, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- h) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
- i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli enti locali, previo parere obbligatorio delle Comunità dei Parchi e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia";
- j) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
- k) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
- l) proporre alla Provincia progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo 27 della L.R. n. 6 del 2005;
- m) approvare i Regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali di competenza dell'Ente, previo parere obbligatorio della rispettiva Comunità del Parco e sentita la Provincia interessata;
- n) approvare le misure di conservazione e i piani di gestione dei Siti della rete Natura 2000 di competenza dell'Ente, su proposta della Comunità del Parco o della Riserva interessata se tali siti ricadono all'interno dei Parchi regionali o della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia";
- o) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di Riequilibrio Ecologico.

## **Art. 18 Composizione e durata**

1. Il Comitato Esecutivo è costituito da:

- a) il Presidente della Provincia di Modena, o suo amministratore locale delegato;
- b) il Presidente della Provincia di Reggio Emilia, o suo amministratore locale delegato;
- c) un rappresentante individuato dalla Comunità del Parco del Frignano;
- d) un rappresentante individuato dalla Comunità del Parco dei Sassi di Roccamalatina;
- e) un rappresentante individuato dalla Comunità della Riserva naturale "Cassa di Espansione del Fiume Secchia".

2. Fa altresì parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della L.R. n. 24 del 2011, un rappresentante delle forme di associazione tra Comuni per la gestione delle aree protette, la cui superficie protetta costituisca almeno l'otto per cento della superficie protetta della Macroarea, previa stipula di convenzione. La convenzione deve definire l'entità della contribuzione economica annuale a favore dell'Ente di gestione, nonché le modalità e i termini della collaborazione operativa tra i Comuni e l'Ente stesso.

3. Può altresì fare parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della L.R. n. 24 del 2011, un rappresentante dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia territorialmente interessati dal Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, previa stipula di convenzione. La convenzione deve definire l'entità della contribuzione economica annuale a favore dell'Ente di gestione, nonché le modalità e i termini della collaborazione operativa tra i Comuni e l'Ente stesso, nell'ottica di favorire il coordinamento delle azioni di conservazione della biodiversità e di promozione dei territori con il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano.

4. I componenti del Comitato Esecutivo rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

#### **Art. 19 Convocazione e funzionamento**

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente dell'Ente di gestione di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo il Direttore dell'Ente di gestione che funge da segretario. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente.
3. Le sedute del Comitato Esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

#### **Art. 20 Sostituzioni in seno agli organi**

1. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Comitato Esecutivo, nella prima seduta successiva alla vacanza è individuato il nuovo componente ai sensi della L.R n. 24 del 2011. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

#### **Art. 21 Informazione alle Comunità del Parco e della Riserva**

1. Il Comitato Esecutivo, almeno trenta giorni prima della seduta, trasmette alle Comunità avviso di deposito degli atti relativi alle lettere a), f), g), i), l), m) del precedente art. 17 comma 1, per consentire l'esame degli stessi e la formulazione del parere.
2. Eventuali osservazioni della Comunità agli atti del Comitato Esecutivo devono pervenire allo stesso entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui al comma 1, trascorsi i quali il Comitato Esecutivo può validamente deliberare in merito.
3. La trasmissione alle Comunità delle proposte di modifica del Bilancio di previsione può essere omessa, sulla base di motivata deliberazione del Comitato Esecutivo, qualora ricorrano motivi di urgenza e/o le modifiche non eccedano l'ordinaria amministrazione.

### **- Capo V - Il Presidente**

#### **Art. 22 Attribuzioni e compenso**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
2. Il compenso del Presidente, qualora non sia un amministratore, è stabilito dal Comitato Esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

#### **Art. 23 Elezione e durata**

1. Il Presidente dell'Ente di gestione è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza dei due terzi; dopo due votazioni senza che sia stata raggiunta tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
2. Il Presidente rimane in carica per cinque anni.

## **- Capo VI - Il Revisore dei Conti**

### **Art. 24 Attribuzioni**

1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un Revisore unico.
2. Il Revisore è nominato dal Comitato Esecutivo e scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all'articolo 16 comma 25 del D.L. n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con L. n. 48 del 2011.
3. Per quanto non diversamente previsto si applica la normativa vigente per gli enti locali.

## **- Capo VII - Organismi consultivi**

### **Art. 25 Le Consulte del Parco del Frignano, del Parco dei Sassi di Roccamalatina e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia"**

1. Le Consulte del Parco del Frignano, del Parco dei Sassi di Roccamalatina e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia" sono nominate dal Comitato Esecutivo su proposta delle rispettive Comunità. Ogni Consulta è composta da:
  - a) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
  - b) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
  - c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
  - d) un rappresentante delle associazioni dell'artigianato;
  - e) un rappresentante delle associazioni del commercio e del turismo;
  - f) un rappresentante di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC) territorialmente afferente al Parco;
  - g) un rappresentante dell'associazione degli Amici del Parco, se presente;
  - h) un rappresentante degli usi civici, se presenti.
2. La Consulta ha sede presso la rispettiva Comunità e viene convocata almeno due volte all'anno dal rappresentante della Comunità nel Comitato Esecutivo, che la presiede.
3. La Consulta esprime, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
  - a) le proposte di Piano territoriale del Parco presso cui è istituita;
  - b) le proposte di Regolamento del Parco o della Riserva presso cui è istituita;
  - c) le proposte di accordo agro-ambientale riguardanti il Parco presso cui è istituita;
  - d) i progetti di intervento particolareggiato riguardanti il Parco presso cui è istituita.
4. Presso la Consulta è istituita la Commissione degli agricoltori del Parco o della Riserva. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni agricole che hanno stipulato l'accordo agro-ambientale di cui all'art. 33 della L.R. n. 6 del 2005, con il compito di monitorare lo stato d'attuazione dell'accordo e con funzione propositiva.

## **Art. 26**

### **Il Comitato per la promozione della Macroarea Emilia Centrale**

1. I componenti del Comitato per la promozione della Macroarea sono nominati dal Comitato Esecutivo.

2. Il Comitato per la promozione della Macroarea è composto da sei rappresentanti dei settori:

- a) finanza;
- b) agricoltura e silvicoltura;
- c) industria;
- d) agro-alimentare;
- e) commercio;
- f) turismo;

e da un componente nominato dalla Giunta regionale.

3. Il Comitato per la promozione della Macroarea propone al Comitato Esecutivo accordi e intese tra l'Ente di gestione, gli enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici, al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della rete Natura 2000.

## **Art. 27**

### **I Comitati istituzionali di partecipazione per le Riserve e i Paesaggi naturali e seminaturali protetti**

1. Per favorire il coinvolgimento alle proprie scelte gestionali l'Ente di gestione, attraverso apposito atto deliberativo, può istituire dei "Comitati istituzionali di partecipazione" per ognuna delle Riserve naturali e dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la cui gestione sarà conferita all'Ente da parte delle rispettive Province.

2. I Comitati istituzionali saranno composti dai rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.

3. Attraverso l'atto deliberativo di cui al precedente comma 1 il Comitato Esecutivo, acquisito il parere degli enti locali interessati, definisce le modalità di funzionamento, la composizione e le funzioni dei Comitati istituzionali.

## **Art. 28**

### **Forme di consultazione per le attività gestionali dei Siti della rete Natura 2000 e delle Aree di Riequilibrio Ecologico**

1. Allo scopo di garantire la partecipazione dei Comuni territorialmente interessati dai Siti della rete Natura 2000 e dalle Aree di Riequilibrio Ecologico che verranno trasferite per la loro gestione all'Ente, il Comitato Esecutivo approva uno specifico regolamento per la disciplina delle forme di consultazione preventiva degli enti locali in merito alla predisposizione dei piani di gestione o delle misure di conservazione previste dalla legislazione vigente.

## **- Capo VIII -**

### **Organizzazione amministrativa e gestionale**

## **Art. 29**

### **Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione**

1. Il Direttore è incaricato con deliberazione del Comitato Esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra figure in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento nonché di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità, i criteri e i limiti per l'individuazione del Direttore.

**Art. 30**  
**Attribuzioni del Direttore**

1. Il Direttore:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente di gestione;
- b) esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa;
- d) conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo secondo le proprie competenze;
- f) partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo e delle Comunità del Parco e della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia", senza diritto di voto;
- g) cura i rapporti con tutti gli enti interessati dalla gestione della Macroarea al fine di un loro coordinamento operativo;
- h) esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità tecnica degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio contabile;
- i) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente di gestione;
- j) firma gli atti non riservati alla competenza degli organi dell'Ente di gestione;
- k) rappresenta l'Ente di gestione in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Comitato Esecutivo.

**Art. 31**  
**Personale dell'Ente di gestione**

1. Le competenze dell'Ente di gestione sono svolte attraverso il personale di cui alla dotazione organica deliberata e inquadrato nell'organico dell'Ente nel rispetto della categoria di appartenenza e secondo i profili professionali posseduti.
2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. L'Ente di gestione può inoltre avvalersi di personale comandato o distaccato presso i propri uffici dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o loro Unioni e da altri enti pubblici locali nel rispetto delle misure di contenimento della finanza pubblica.
4. L'Ente di gestione può altresì avvalersi di personale a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267 del 2000 nel rispetto delle misure di contenimento della finanza pubblica.

## **- TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI**

### **Art. 32 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Ente di gestione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili trasferiti all'Ente a seguito della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi e della Riserva naturale "Cassa di Espansione del Fiume Secchia";
- b) beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
- c) ogni diritto che venga acquisito dall'Ente o a questo devoluto;
- d) beni immobili e mobili trasferiti all'Ente a seguito dell'assunzione della gestione delle Riserve naturali.

### **Art. 33 Gestione economico-finanziaria e contabile**

- 1. L'Ente di gestione svolge la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 2. La gestione dell'Ente persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio, e si uniforma, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, ai principi e alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del Bilancio finanziario di competenza giuridica degli enti locali, adottandone gli schemi formali, le classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione delle entrate e delle spese così come sanciti dal D.Lgs. n. 267 del 2000.
- 3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara a evidenza pubblica a un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte dell'Ente di gestione e avente uno sportello nel Comune ove ha sede legale l'Ente stesso.
- 5. I beni dell'Ente sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

### **Art. 34 Entrate dell'Ente di gestione**

1. Le entrate dell'Ente di gestione sono costituite da:

- a) contributi annui dei Comuni territorialmente interessati dai Parchi del Frignano, dei Sassi di Roccamalatina e dalla Riserva naturale "Cassa di Espansione del Fiume Secchia";
- b) contributi annui delle Province di Modena e di Reggio Emilia;
- c) contributi annui delle Unioni di Comuni territorialmente interessate dai Parchi del Frignano e dei Sassi di Roccamalatina;
- d) contributi annui dei Comuni che partecipano alla Comunità della Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume Secchia" pur senza essere territorialmente interessati dalla stessa;
- e) contributi annui dei Comuni e/o delle Unioni di Comuni territorialmente interessati dalle Riserve, dai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, dalle Aree di Riequilibrio Ecologico e dai Siti della rete Natura 2000 che verranno trasferiti alla gestione dell'Ente;
- f) contributi annui dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia territorialmente interessati dal Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano;
- g) contributi annui della Regione Emilia-Romagna;

- h) contributi straordinari dei Comuni territorialmente inclusi nelle aree protette, delle Province territorialmente interessate da Parchi, della Regione, dello Stato e di altri enti;
- i) contributi per investimenti da parte della Regione e degli enti locali che partecipano alla gestione dell'Ente;
- j) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili;
- k) proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
- l) proventi derivanti dalla gestione delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente in base alle normative regionali vigenti;
- m) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- n) proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
- o) eventuali altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Ente.

**Art. 35**  
**Investimenti e contratti**

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.
2. L'Ente di gestione può approvare un regolamento attuativo.

**Art. 36**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art. 4 comma 3, l'accesso e la partecipazione sono disciplinati dalla normativa vigente.